

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 luglio 2012, n. 1392

**Schema di regolamento aziendale per la disciplina delle procedure di acquisto in economia, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. per le Aziende Sanitarie e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale - Adozione.**

L'Assessore al Contenzioso, Contratti e Appalti, Affari Generali e Sport di concerto con l'Assessore alle Politiche della Salute sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Affari Generali congiuntamente al Dirigente della Struttura di progetto "Piano di Rientro" (d'ora in poi Struttura di progetto) incardinata nell'Area di Coordinamento Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità, riferisce quanto segue:

L'art. 31, comma 6, della L.R. n. 4/2010 ha stabilito che per l'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia (art. 125, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006) sia per la spesa specifica della sanità ed anche per le categorie merceologiche incluse nella cosiddetta "spesa comune", in ossequio ai principi di trasparenza e rotazione e nel rispetto della massima concorrenzialità e parità di trattamento, le aziende e gli enti del SSR, si avvalgano, in via prioritaria, dell'albo dei fornitori presente sulla piattaforma di e-procurement "EmPULIA".

La legge regionale n. 4/2010, all'art. 31, comma 8, stabilisce, inoltre, che le aziende e gli enti del SSR, prima di procedere all'acquisizione di beni tramite "affidamento diretto" (ai sensi di quanto previsto dall'articolo 57, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) avviano specifica istruttoria intesa ad accertare, interpellando gli operatori economici iscritti nelle pertinenti categorie merceologiche individuate nell'albo di EmPULIA, se sussistano ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela dei diritti di esclusiva in grado di confermare se sul mercato sia presente un unico operatore economico in grado di garantire la fornitura con il grado di perfezione tecnica richiesto.

L'art. 7 della L.R. n. 39/2006 come modificato dall'art. 31 della L.R. n. 4/2010 ha previsto:

- al comma 3 - l'obbligo a carico delle aziende ed enti del SSR di alimentare, completare e aggiornare, secondo modalità, tempi e procedure stabilite dalla Giunta regionale, l'Osservatorio regionale degli appalti, dei prezzi, delle tecnologie, dei dispositivi medici e protesici e degli investimenti del SSR realizzato nell'ambito del sistema informativo sanitario regionale e che si avvale anche del supporto dell'ARES sia con riferimento alle valutazioni di merito sia al fine di rendere operativo il predetto strumento di controllo della spesa;
- al comma 5 - che la mancata alimentazione dell'Osservatorio costituisce elemento di valutazione dell'operato delle Direzioni generali ai fini della conferma e revoca dell'incarico;
- al comma 6 - l'obbligo a carico delle Aziende e Istituti del sistema sanitario regionale di attivare uno specifico monitoraggio dei consumi sanitari al fine di una corretta utilizzazione dei beni, servizi e materiali acquistati. A tal fine, le suddette Aziende e Istituti possono avvalersi di programmi informatizzati per la gestione e messa in rete dei magazzini per lo stoccaggio delle merci.

L'art. 1, comma 26, della Legge Regionale n. 40 del 31/12/2007 ha previsto la costituzione, da parte della Giunta Regionale, di un "Osservatorio regionale dei dispositivi medici e protesici nonché del relativo repertorio regionale anche al fine di valutazioni comparative degli acquisti effettuati dalle aziende e istituti del servizio sanitario regionale".

Con Delibera 25 marzo 2008, n. 399 la Giunta Regionale ha approvato le "Linee Guida per gli acquisti sottosoglia comunitaria delle Aziende ed Istituti del S.S.R." quale strumento di uniformità nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale negli acquisti sottosoglia attese le criticità rilevate dal tavolo di parte pubblica e dell'Associazione Fornitori Ospedalieri della Regione Puglia (A.F.O.R.P.) di cui alla D.G.R. n. 125/2007, e connesse con l'applicazione di alcuni istituti del "Codice dei Contratti".

Con Deliberazione n. 1287 del 21.07.2009 ad oggetto "L.R. 28 dicembre 2006, n. 39 - L.R. 31 dicembre 2007, n.40 - Osservatorio regionale dei Prezzi, delle Tecnologie e dei Dispositivi Medici e

Protesici e degli Investimenti in Sanità - Attivazione” è stato stabilito, tra l’altro, di attivare nell’ambito dell’Assessorato alle Politiche della Salute, l’ “Osservatorio regionale dei Prezzi, delle Tecnologie, dei Dispositivi Medici e Protesici e degli Investimenti” delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario di Puglia, di cui all’art. 7 della L.R. n. 39/2006, quale strumento di trasparenza nella gestione e mezzo di controllo della spesa pubblica.

Nell’ambito del sistema Edotto (Nuovo Sistema Informativo Sanitario Regionale) è stata effettivamente progettata e sviluppata l’area applicativa Osservatorio Prezzi e Tecnologie nell’ambito della quale sono rese disponibili le funzionalità utili per attuare quanto previsto dal quadro normativo e dei provvedimenti innanzi richiamati e, in particolare, di attivare l’Osservatorio Prezzi (OP), l’Osservatorio Tecnologie (OT), l’Osservatorio Dispositivi Medici e Protesici (ODMP), l’Osservatorio degli Investimenti in Sanità (01).

Tale area applicativa prevede la integrazione con i sistemi informativi aziendali, con la piattaforma EmpULIA e con eventuali altre banche dati esterni (banca dati autorità vigilanza sui contratti pubblici. CONSIP. ecc.) sulla base di quanto previsto dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005. n. 82 (Codice Amministrazione Digitale).

Giova rammentare che EmpULIA, la Centrale d’acquisto territoriale della Regione Puglia, avviata nel 2007 ed operante in regime sperimentale sino al 31/12/2012, è nata per rispondere agli obiettivi di:

1. aggregare, tra l’altro, i fabbisogni di spesa degli enti e aziende del SSR;
2. elaborare iniziative comuni di acquisto (attività di sourcing);
3. promuovere e diffondere l’utilizzo di strumenti tecnologici innovativi (e-procurement) finalizzati a semplificare il rapporto tra Pubblica Amministrazione e imprese.

Si rende necessario, pertanto, rendere uniformi le procedure per le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori da parte delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal citato decreto, anche al fine di una necessaria armonizzazione con quanto previsto dal Regolamento Regionale 15 novembre 2011, n. 25.

Si pone in evidenza che:

- il presente provvedimento è finalizzato alla definizione di uno “schema di regolamento aziendale per la disciplina delle procedure di acquisto in economia, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.” con riferimento all’acquisizione di beni, di servizi e di lavori da parte delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale nonché da parte delle società in house costituite dalle Aziende Sanitarie ed Istituti pubblici del SSR;
- il presente provvedimento costituisce atto di indirizzo vincolante per le Aziende ed Istituti pubblici del Servizio Sanitario Regionale che dovranno adottare i propri atti regolamentari entro il 31/07/2012;
- il presente provvedimento è attuativo degli obiettivi contenuti nel Piano di Rientro di cui alla Legge regionale 9 febbraio 2011, n. 2 (Approvazione del Piano di rientro della Regione Puglia 2010-2012) e successive modifiche ed integrazioni nonché dei provvedimenti di Giunta Regionale attuativi.

Occorre, altresì, sottolineare che lo schema di regolamento predisposto stabilisce i principi che devono ispirare l’attivazione e svolgimento delle procedure di acquisizione in economia di lavori, beni e servizi da parte delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale nonché da parte delle società in house costituite dalle Aziende Sanitarie ed Istituti del SSR: economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità al fine di garantire la qualità delle prestazioni acquisite.

#### SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/O1 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

La presente proposta di deliberazione viene sottoposta all’esame della Giunta regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. a) e d), della L.R. 4.2.1997, n. 7.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Direttore dell'Area Organizzazione e riforma dell'amministrazione e dal Direttore dell'Area politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

di approvare la relazione così come in narrativa indicata, che qui si intende integralmente trascritta;

- 1) di approvare il documento denominato "schema di regolamento aziendale per la disciplina delle procedure di acquisto in economia, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale", allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) di specificare che il documento approvato con il presente provvedimento costituisce anche modifica di quanto approvato con DGR 25 marzo 2008, n. 399 "Linee Guida per gli acquisti sottosoglia comunitaria delle Aziende ed Istituti del S.S.R.";
- 3) di attribuire alla Centrale di acquisto territoriale denominata "EmPULIA" le funzioni di Centrale di committenza, di cui all'art. 54 della L.R. n. 4/2010;
- 4) di stabilire che i dati relativi agli acquisti effettuati in economia e di cui al presente provvedimento sono conferiti obbligatoriamente da EmPULIA e dalle Aziende ed Enti del SSR all'area applicativa Osservatorio regionale Prezzi e Tecnologie del Sistema Edotto;
- 5) di stabilire che quanto contenuto nel presente provvedimento costituisce atto di indirizzo vincolante per le Aziende ed Istituti pubblici del Servizio Sanitario Regionale e le azioni da porre in essere, in quanto attuative anche degli obiettivi previsti nel Piano di Rientro di cui alla Legge regionale 9 febbraio 2011, n. 2 (Approvazione del Piano di rientro della Regione Puglia 2010-2012) e ss.mm.ii., integrano gli obiettivi a carico dei Direttori Generali ai fini della valutazione dei risultati e della confermabilità nell'incarico;
- 6) di stabilire che i Direttori Generali degli Enti e delle Aziende del SSR sono tenuti a:
  - a) recepire entro il 31/07/2012, con apposito atto regolamentare, lo schema di regolamento approvato con il presente provvedimento, anche in sostituzione della regolamentazione aziendale eventualmente già vigente;
  - b) definire, con separato atto:
    - le strutture aziendali cui delegare gli acquisti in economia con i relativi limiti di importo, in coerenza con quanto previsto nell'Atto aziendale;
    - le procedure per assicurare la programmazione annuale aziendale degli acquisti in economia, anche al fine di evitare l'artificioso frazionamento delle forniture;
  - c) disporre l'estensione dei contenuti del presente provvedimento alle rispettive società di in house providing eventualmente costituite affinché la regolamentazione per gli acquisti in economia sia adottata con regole rigorosamente uniformi allo schema di regolamento di cui al presente provvedimento;
  - d) assicurare l'adeguamento dei propri sistemi informativi per conferire i dati necessari al sistema Edotto, secondo le specifiche tecniche, le modalità e le scadenze temporali stabilite dalla Regione;
  - e) assicurare il conferimento di tutti gli ulteriori dati ed informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi previsti dal presente documento;
  - f) assumere conseguenti ed idonee azioni organizzative per favorire l'immediata attuazione di quanto previsto dal presente provvedimento;

- vedimento e per assicurare un sistema adeguato e costante di verifica di conformità in corso di esecuzione con particolare riferimento agli appalti di forniture e di servizi con prestazioni continuative;
- g) assicurare la pubblicazione del presente documento sui propri siti istituzionali ancorché presenti sulla piattaforma Portale Regionale della Salute;
  - h) invitare i rispettivi fornitori ed operatori economici a registrarsi all'Albo fornitori on line di EmPULIA;
  - i) attivare apposito link sui siti istituzionali ancorché presenti sulla piattaforma Portale Regionale della Salute per facilitare l'accesso diretto al sito di EmPULIA per le finalità di cui al punto precedente;
  - j) fornire opportune indicazioni alle competenti strutture interne affinché si avvalgano in via esclusiva dell'Albo Fornitori on line gestito da EmPULIA, prevedendo la contestuale cessazione di altri albi eventualmente ancora in uso;
  - k) porre in essere ogni utile relazione con la Struttura Dirigenziale di Progetto dell'Area Politiche per la Promozione della Salute delle persone e delle pari opportunità, al fine di risolvere eventuali problematiche e sottoporre eventuali suggerimenti in relazione a quanto previsto dal presente provvedimento nonché di sottoporre eventuali fabbisogni formativi in relazione al corretto utilizzo di

EmPULIA per le procedure di acquisto in economia.

- 7) di stabilire che tutte le procedure di acquisizione di beni e servizi in economia avviate dalle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale a partire dal 01/09/2012, devono essere effettuate nel rispetto di quanto previsto dal presente provvedimento;
- 8) di stabilire che tutte le procedure di acquisizione di lavori in economia avviate dalle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale a partire dal 01/01/2013, devono essere effettuate nel rispetto di quanto previsto dal presente provvedimento;
- 9) di demandare al dirigente del Servizio Affari Generali e al dirigente della Struttura di Progetto Dirigenziale dell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità, a ciascuno per quanto di rispettiva competenza, la definizione delle ulteriori modalità operative con le quali dare attuazione al presente provvedimento;
- 10) di disporre la pubblicazione urgente del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta  
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

Allegato



Regione Puglia

**Assessorato al Contenzioso, Contratti e Appalti, Affari Generali e Sport**  
**Assessorato alle Politiche della Salute**

**“Schema di regolamento aziendale per la disciplina delle procedure di acquisto in economia, ai sensi dell’art.125 del D.Lgs n.163/2006 e ss.mm.ii. delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale”**

**Art. 1 – Oggetto**

- 1) Il presente regolamento disciplina le procedure relative all’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, ai sensi dell’ art.125 del Decreto Legislativo n.163 del 12.04.06 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti), nell’ambito dell’Azienda Sanitaria/AOU/IRCCS xxxxxxxxxxxxxxxxx.

**Art. 2 – Definizioni**

- 1) Nell’ambito del presente regolamento si intende per:
  - a) Azienda: l’Azienda Sanitaria Locale/l’Aziende Ospedaliero – Universitaria/l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico xxxxxxxxx;
  - b) Piattaforma EmPULIA: piattaforma telematica di acquisto (*e-procurement*) la cui gestione è affidata al Servizio Affari Generali della Regione Puglia, accessibile dal sito internet [www.empulia.it](http://www.empulia.it);
  - c) EmPULIA: centrale di acquisto territoriale, di cui all’art. 54 della L.R. n. 4 del 25/02/2010;
  - d) Edotto: Nuovo Sistema Informativo Sanitario Regionale;
  - e) Codice dei contratti pubblici: D.Lgs. n.163/06 e s.m.i. che disciplina gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture;
  - f) Regolamento: Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
  - g) Convenzioni Quadro: gare d’appalto, aventi ad oggetto acquisizioni ricorrenti, nelle quali l’impresa aggiudicataria si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi o per l’esecuzione di lavori emessi dai soggetti di cui all’art. 54 co. 5 della L.R. n. 4 del 25/02/2010;

- h) Responsabile della Procedura di affidamento (R.U.P.): dirigente delle articolazioni organizzative delle Aziende o altro soggetto nominato dalla stazione appaltante, cui è affidata la gestione del procedimento amministrativo, così come meglio definito dal combinato disposto dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i. e dall'art. 10 del D.Lgs. n. 163/06;
- i) Direttore dell'esecuzione del contratto: soggetto, anche diverso dal R.U.P., che cura la gestione e la materiale esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 119 del Codice dei contratti pubblici;
- j) Albo dei Fornitori on line: elenco degli operatori economici tenuto dalla Regione Puglia ai sensi del Regolamento Regionale n. 22/2008;
- k) Tipologie merceologiche: varietà di lavori, beni e servizi classificati – nella struttura definita “Albero merceologico” nell'Albo dei fornitori *on line* di EmpULIA - in Settori, Comparti, Categorie e Classi;
- l) Acquisti ricorrenti: acquisizioni di beni e servizi della stessa specie ovvero tra loro fungibili effettuate o da effettuare con elevata periodicità nell'ambito di un biennio - e per un importo complessivo stimato non inferiore alle soglie comunitarie così come determinate ex art. 28 del Codice dei contratti pubblici.

### **Art. 3 – Principi**

- 1) L'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi da parte dell'Azienda Sanitaria/AOU/IRCCS xxxxxxxx deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l'acquisizione deve, altresì, rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, nel rispetto dell'art.125 del D.Lgs. n. 163/2006 e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal citato decreto, fatti salvi i limiti previsti dal presente regolamento.

### **Art. 4 – Modalità di acquisizione in economia**

- 1) L'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi deve essere effettuata, attraverso il R.U.P., nei limiti delle previsioni e secondo le modalità di cui all'art. 125 del Codice dei contratti pubblici, del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione e nei limiti indicati dal presente atto, mediante:
  - a) “amministrazione diretta”;
  - b) procedura di “cottimo fiduciario”.
- 2) Sono eseguiti in “amministrazione diretta” gli interventi per i quali non occorre la partecipazione di alcun operatore economico. Essi sono effettuati con materiali e mezzi propri o in comodato o appositamente noleggiati e con personale dipendente o assunto appositamente. Sono altresì in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.
- 3) Il “cottimo fiduciario” è una procedura negoziata in cui l'acquisizione di beni e servizi o l'esecuzione dei lavori avviene mediante affidamento a soggetti terzi.

### **Art. 5 – Limiti di importo e tipologie di lavori, beni e servizi**

- 1) Le procedure in economia sono ammesse:
  - a) per l'acquisizione di tutti i beni e servizi entro le soglie indicate all'art.125 comma 9 del codice dei contratti pubblici;

- b) per l'esecuzione di tutti i lavori entro i limiti di cui all'art. 125 co. 5 del codice dei contratti pubblici e nell'ambito delle categorie generali di cui al co. 6 del citato art. 125.
- 2) E' fatto divieto di frazionare artificiosamente le suddette acquisizioni, ivi comprese le prestazioni periodiche, nonché gli acquisti ricorrenti.
- 3) Il calcolo del valore della procedura di acquisto di cui al presente regolamento è effettuato includendo ogni possibile forma di opzione esercitabile, come da normativa vigente, al netto dell'IVA.
- 4) La gara è ritenuta unica, ai fini della quantificazione dell'importo a base d'asta, anche nel caso di suddivisione in lotti, nell'ambito di ciascuna categoria del vocabolario comune degli appalti (CPV) di cui al Regolamento (Ce) N. 213/2008 della Commissione del 28 Novembre 2007.

#### **Art. 6 – Modalità di acquisizione**

- 1) La procedura in economia deve avvenire esclusivamente tramite apposita procedura telematica prevista dal portale di EmpULIA ([www.empulia.it](http://www.empulia.it)) invitando tutti gli operatori economici iscritti nell'Albo dei Fornitori *on line* della Regione Puglia per la tipologia merceologica inerente l'oggetto della gara. La migliore offerta sarà selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
- 2) Nel caso in cui nella tipologia merceologica interessata vi sia un numero di operatori economici inferiore a cinque, il R.U.P. deve verificare se sussistono altri soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato, al fine di integrare l'elenco dell'Albo dei fornitori *on line* ed espletare la procedura di gara telematica. L'indagine di mercato avviene tramite pubblicazione di avviso pubblico, per almeno cinque giorni solari e consecutivi, sul portale [www.empulia.it](http://www.empulia.it), sul sito istituzionale e sul Portale Regionale della Salute. Qualora, ad esito della indagine di mercato, non vi fossero altri soggetti idonei, il R.U.P. procederà invitando solo gli operatori economici già iscritti all'Albo. Nella ulteriore ipotesi che l'indagine di mercato dia esito negativo e che nell'Albo non vi siano operatori economici iscritti, ovvero che non sia presente la tipologia merceologica inerente l'oggetto della gara, il R.U.P. procederà con le modalità previste dalla normativa vigente.
- 3) I termini per la presentazione della offerta telematica non possono essere inferiori a dieci giorni dalla data di trasmissione della lettera di invito, salvo motivate ragioni d'urgenza.
- 4) Le offerte devono essere redatte secondo le indicazioni contenute nella Lettera di Invito e nell'ulteriore ed eventuale documentazione di gara prodotta dal R.U.P. .
- 5) La Lettera di Invito deve contenere:
  - a) per l'esecuzione dei lavori, le indicazioni di cui all'art. 173 co. 1 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici;
  - b) per l'acquisizione di beni e servizi, le indicazioni di cui all'art. 334 co. 1 del citato Regolamento.
- 6) In caso di complessità dell'oggetto dell'appalto, deve essere redatto anche apposito Capitolato Tecnico ovvero Capitolato d'Oneri da allegare alla Lettera di Invito.
- 7) Il concorrente che intende partecipare alla gara deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale e di quelli generali, di cui all'art. 38 del Codice dei contratti pubblici e s.m.i., e dei requisiti inerenti la capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria indicati nella Lettera di Invito.
- 8) Il R.U.P. ha la facoltà di esonerare i partecipanti alla gara dalla costituzione della cauzione provvisoria.
- 9) Per le acquisizioni di beni e servizi di importo superiore a quello massimo stabilito per le spese a mezzo cassa economale, fissato in € ....., ed inferiore alla soglia di cui all'art. 125 co.11, 2° periodo, del Codice dei contratti pubblici e per l'esecuzione dei lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 125 co.8, 2° periodo, del citato Codice si deve procedere mediante apposita procedura telematica prevista dal portale di EmpULIA invitando almeno tre operatori economici iscritti nell'Albo dei fornitori *on line*; in tal caso il R.U.P. ha la facoltà di esonerare il concorrente dall'onere probatorio dei requisiti di

capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui al precedente comma 7. Nel caso in cui nella tipologia merceologica interessata vi sia un numero di operatori economici inferiore a tre, ovvero non sia presente la tipologia merceologica inerente l'oggetto della gara, il R.U.P. procederà in conformità alle modalità previste dal precedente comma 2.

- 10) I termini di presentazione delle offerte per le acquisizioni di cui al precedente comma 9 non possono essere inferiori a tre giorni dalla data di invio della richiesta, salvo motivate ragioni di urgenza attestate dal R.U.P. .
- 11) Nel caso in cui la migliore offerta sia selezionata con il criterio del prezzo più basso, il Responsabile Unico del Procedimento presiederà il seggio di gara. Il R.U.P., nel caso di una sola offerta valida, può dare corso ugualmente all'affidamento quando ritiene che l'offerta medesima sia congrua.
- 12) Il ricorso all'esperimento di procedure in economia con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa deve essere motivato dal R.U.P., sulla base di particolari esigenze derivanti dall'oggetto dell'affidamento.
- 13) Nell'ipotesi di cui al precedente comma 12, i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara e i relativi pesi devono essere esplicitati nella Lettera di Invito in conformità a quanto previsto dall'art. 83 comma 1 del Codice dei contratti; la valutazione e selezione della migliore offerta deve essere effettuata da una apposita Commissione giudicatrice, nominata con provvedimento del R.U.P., in conformità a quanto previsto dall'art. 84 del Codice dei contratti pubblici e dalla vigente disciplina regionale.
- 14) Il R.U.P. si riserva, anche in presenza del numero minimo di operatori economici indicati nei precedenti commi, la facoltà di pubblicare un avviso pubblico sul portale [www.empulia.it](http://www.empulia.it), sul sito istituzionale e sul Portale Regionale della Salute, al fine di favorire una maggiore partecipazione alla procedura di gara.

#### **Art. 7 – Responsabile Unico del Procedimento**

- 1) Negli affidamenti per via telematica, il R.U.P. è un dirigente dell'Azienda o altro soggetto nominato dalla stazione appaltante.
- 2) L'avvio della procedura telematica per l'acquisizione in economia viene disposta dal R.U.P. .
- 3) In caso di impossibilità ad utilizzare la procedura telematica, il R.U.P. procede in conformità a quanto stabilito all'art.15 del presente regolamento.

#### **Art. 8 – Responsabile dell'esecuzione del contratto**

- 1) In caso di acquisizione di beni e servizi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico ovvero che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, ai sensi di quanto disposto dall'art.300, comma 2 del D.P.R. n.207/2010, è facoltà dell'Azienda nominare Responsabile dell'esecuzione del contratto un soggetto di propria scelta, tra i Dirigenti e funzionari di categoria non inferiore alla cat. D appartenenti alle articolazioni organizzative destinatarie del bene, del servizio o del lavoro.
- 2) Il Responsabile dell'esecuzione del contratto si rapporta con il Responsabile Unico del Procedimento di cui al precedente articolo 7 per gli aspetti previsti dal D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii..
- 3) Per le forniture di farmaci e presidi medico-chirurgici, che interessano più Reparti/Servizi, il Responsabile dell'esecuzione del contratto è il Direttore del Dipartimento Farmaceutico o il Direttore della Farmacia ospedaliera.

**Art. 9 – Formalizzazione del rapporto**

- 1) L'esito delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori di cui al presente regolamento deve essere adottato con idoneo provvedimento amministrativo da pubblicarsi, entro 7 giorni dalla data del provvedimento, nel sito istituzionale dell'Azienda e nel Portale Regionale della Salute. Nel caso di procedura telematica, la pubblicazione è assicurata dal portale EmPULIA per gli acquisti in economia di beni e servizi superiori alla soglia di cui all'art. 125 co.11, 2° periodo, del Codice dei contratti pubblici e per l'esecuzione dei lavori di importo superiore alla soglia di cui all'art. 125 co.8, 2° periodo, del citato Codice.
- 2) Il contratto affidato a seguito di procedura di acquisizione in economia è stipulato attraverso scrittura privata, acquisito al repertorio dell'Ufficiale Rogante, il quale provvederà alla sua registrazione, che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l'ordine.
- 3) Gli atti di cui al precedente comma 1 devono riportare i medesimi contenuti sia della Lettera d'Invito che dell'offerta dell'aggiudicatario.
- 4) Tutte le spese del contratto (imposta di bollo e di registrazione, copie, etc.) cedono a carico dell'aggiudicatario.

**Art. 10 – Cauzioni**

- 1) L'operatore economico affidatario delle procedure di cui al presente atto è tenuto a costituire una garanzia fideiussoria definitiva, in conformità all'art. 113 del Codice dei contratti pubblici, a fronte degli obblighi da assumere con il contratto, tranne nei casi di seguito evidenziati:
  - a) motivata indicazione del R.U.P. nella Lettera d'invito;
  - b) per acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 125 co.11, 2° periodo, del Codice dei contratti pubblici.
- 2) La garanzia di cui al precedente comma 1 sarà svincolata all'approvazione del certificato di collaudo o attestato di regolare esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto.

**Art. 11 - Verifica e collaudo delle prestazioni**

- 1) Le operazioni di collaudo, ove previsto, per le prestazioni acquisite nell'ambito del presente regolamento, dovranno concludersi di norma entro 30 (trenta) giorni dal termine della prestazione contrattuale.
- 2) Le verifiche di conformità in corso di esecuzione dovranno essere effettuate dalle strutture preposte dell'Azienda, con particolare riferimento agli acquisti di beni e servizi con prestazioni continuative.

**Art. 12 - Aumento e diminuzione delle prestazioni**

- 1) Il R.U.P. può richiedere all'esecutore dell'appalto una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, a ricorrere di una delle ipotesi tassativamente indicate al comma 2 dell'art.311 del D.P.R. n.207/2010 e ss.mm.ii. .

**Art. 13 – Oneri fiscali**

- 1) Gli importi di spesa, i valori, i tetti, gli importi ed i limiti indicati nel presente regolamento sono da intendersi al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), ove dovuta.

**Art. 14 – Convenzioni Quadro e Gara Aggregate**

- 1) Il R.U.P. può procedere all'acquisto in economia di beni e servizi, come disciplinato nel presente regolamento, solo ed esclusivamente nel caso in cui non sia attiva apposita Convenzione Quadro.
- 2) In presenza di una procedura di gara in corso, bandita da EmPULIA, finalizzata alla stipulazione di una "convenzione quadro", il R.U.P. non può procedere all'acquisto in economia di beni e servizi aventi ad oggetto la medesima merceologia, ad eccezione dei seguenti casi:
  - a) nel caso in cui la gara bandita da EmPULIA non copra tutti i fabbisogni per quella specifica merceologia, il R.U.P. può procedere all'acquisto in economia di beni o servizi complementari;
  - b) nei casi di motivata urgenza, il R.U.P. può procedere, nel rispetto delle norme e dei principi che governano le procedure ad evidenza pubblica, ad un acquisto in economia mediante la stipula di un contratto che, in via alternativa:
    - abbia un oggetto, una quantità e/o una durata che tengano conto del tempo necessario per la stipula della convenzione da parte di EmPULIA;
    - contempli una clausola di recesso, senza oneri, in favore dell'Azienda, da esercitare al momento della stipula della convenzione da parte di EmPULIA, qualora le condizioni ottenute dalla Centrale di committenza medesima siano ritenute più vantaggiose.

**Art. 15 – Disposizioni finali**

- 1) Nel caso di mancato funzionamento della piattaforma EmPULIA, certificato dal gestore del sistema, il R.U.P. procederà con le modalità previste dalla normativa vigente nel rispetto dei principi richiamati nel presente regolamento.
- 2) Nel caso di impossibilità all'utilizzo della piattaforma EmPULIA per motivazioni diverse da quelle di cui al comma 1, il R.U.P. è tenuto a trasmettere apposita segnalazione alla Regione Puglia utilizzando l'apposito form disponibile sulla piattaforma EmPULIA. In questo caso, il R.U.P. procederà con le modalità previste dalla normativa vigente nel rispetto dei principi richiamati nel presente regolamento.
- 3) Per ogni aspetto non previsto dal presente atto, si applicano le norme del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e le disposizioni previste dal d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", rientranti in ambiti di legislazione statale esclusiva e quelle rientranti in ambiti di legislazione regionale concorrente, fino a quando la Regione Puglia non avrà adeguato la propria legislazione ai principi desumibili dal suddetto codice, nonché la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di appalti pubblici.
- 4) L'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi effettuati in difformità da quanto previsto dagli articoli precedenti, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.
- 5) Il Direttore Generale attiva i procedimenti per l'accertamento delle responsabilità di cui al comma precedente, in caso di violazione da parte del R.U.P. delle disposizioni contenute nel presente regolamento.
- 6) Le disposizioni contenute nel presente regolamento sostituiscono quelle di pari grado in contrasto con quanto qui previsto.

**Art. 16 - Norma transitoria**

- 1) Il presente regolamento trova applicazione per le procedure che saranno avviate dal 01/09/2012.
- 2) Le disposizioni relative ai lavori in economia trovano applicazione per le procedure che saranno avviate dal 01/01/2013.